



COMUNE DI CRESCENTINO
(PROVINCIA DI VERCELLI)

Prot. n° 30 /2019

OGGETTO: NORME COMPORTAMENTALI PER LA CONDUZIONE DEI CANI IN AREE PUBBLICHE

IL SINDACO

Premesso che: il suolo pubblico (strade, marciapiedi, piazze, viali) viene sovente insudiciato da escrementi e urina di cani;

Considerato che: tali comportamenti recano disturbo e disagio per i pedoni, in particolare per bambini, anziani e non vedenti, ledono la pubblica igiene e possono porre in pericolo la salute pubblica oltre a provocare un generale senso di degrado del territorio;

Vista: la necessità di intervenire obbligando i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia di munirsi di apposite palette, sacchetti e bottigliette d'acqua, al fine di poter rimuovere le suddette deiezioni, solide e liquide e garantire il decoro dell'area urbana e l'igiene pubblica;

Visto: l'art 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e s.m.i.;

Vista: la Legge del 23/12/1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi della quale il Sindaco è individuato come Autorità Sanitaria Locale;

Vista: l'Ordinanza 03-03-2009 del Ministero della Salute (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009) in forza della quale, all' art. 2 comma 4 "... *E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci ed avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse*"

ORDINA

ai proprietari/conduttori dei cani:

1. è vietato introdurre cani, anche se al guinzaglio, nei **parchi giochi** presenti sul territorio comunale o comunque nelle aree destinate al gioco dei bambini;
2. di **munirsi**, durante l'accompagnamento dei cani, di apposite palette, sacchetti o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni solide e di bottiglietta di acqua per lavare le deiezioni liquide;
3. di provvedere alla **raccolta** delle deiezioni solide, alla pulizia dei luoghi ed al corretto smaltimento delle feci, da introdurre

in idonei involucri o sacchetti chiusi, qualora il cane sporchi luoghi pubblici o aperti al pubblico comprese le zone destinate al verde pubblico e di ripulire quelle liquide con **acqua**;

4. sono **esentati** dalle pratiche sopra descritte: i proprietari/conduuttori di cani da caccia in aperta campagna al seguito dei cacciatori, di cani in custodia di greggi, di cani utilizzati in servizio dalle FF.AA. e di Polizia, di cani guida al seguito di persone non vedenti e ipovedenti o diversamente abili.

AVVERTE

Qualora gli Organi di Vigilanza riscontrino l'inosservanza della presente Ordinanza, verrà applicata, ai sensi dell'art 7 bis comma 1 bis del D. Lgs. 267/2000, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 fino ad un massimo di Euro 500,00.

MANDA

Agli uffici Ambiente e Polizia locale la diffusione alla cittadinanza del presente provvedimento.

La pubblicazione sul sito istituzionale ed all'Albo Pretorio On-line dell'Ente da parte dei competenti Uffici/Servizi Comunali;

Alla Asl TO4 per opportuna conoscenza copia del presente provvedimento

Ai sensi dell' art. 3, quarto comma, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avverte che contro l' Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

Dal Palazzo Municipale, li 31/10/2019

CITTA' DI CRESCENTINO

958
Pubblicato a quest'Albo Pretorio N°
31-10-19 al 30-11-19
Crescentino il 31 Ottobre 2019

IL SINDACO
VITTORIO FERRERO